

Codice A1813A

D.D. 14 settembre 2017, n. 2850

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4962 al rifacimento di un attraversamento del rio Croso di Valle San Pietro a servizio della strada Val Torta, in Trofarello. Richiedente: Comune di Trofarello (To).**

In data 07.12.2016 il Comune di Trofarello (To), C.F. e P. IVA: 01733310013, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il rifacimento di un attraversamento del rio Croso di Valle San Pietro a servizio della strada Val Torta in Trofarello. I lavori previsti riguardano la demolizione dell'opera esistente, consistente in due tubazioni danneggiate con sovrastante massicciata stradale, e costruzione di un nuovo manufatto in c.a. (avente migliorativa sezione idraulica), con annesse scogliere in massi di cava posti a monte e valle dell'opera. Il tutto così come precisamente riportato sugli elaborati agli atti

In data 03.08.2017 il progettista -su richiesta dello scrivente Settore con nota in data 30.03.2017 n 15544-, ha trasmesso integrazioni al progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Paolo Chiavassa, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica, dal piano di manutenzione, dallo scenario d'esondazione e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Trofarello con deliberazione della Giunta in data 10.11.2016 n 127, ha approvato il progetto delle opere.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i. (dichiarazione di esclusione del progettista);
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 il Comune di Trofarello all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; **pertanto dovrà essere realizzato lato valle dell'attraversamento ed ortogonalmente al corso d'acqua un taglione sub-alveo avente fondazione posta a m 1,00 dal fondo locale, debitamente immersato nelle sponde;**
3. le opere di difesa dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immerse a monte nelle sponde, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN;
5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. le movimentazioni di materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati grafici agli atti; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali

innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. ad ultimazione dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per ragioni di sicurezza, deve essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti, interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie per eliminare le situazioni di pericolo; in particolare, oltre a quanto prescrive il Piano di sicurezza idraulica facente parte del progetto, si evidenzia che con l'emanazione del "preallarme codice 2", come da Disciplinare sul Sistema di Allertamento della Regione Piemonte, è necessario attivare il presidio visivo, con "allarme codice 3", il monitoraggio della tenuta dei livelli idrici;
12. ad ultimazione dei lavori, in relazione al precedente punto, deve essere installato un idrometro in una zona adeguata in prossimità dell'opera, al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza che comportano l'inagibilità e l'accesso alle aree;
13. le operazioni correlate alla sicurezza idraulica da compiere anche nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, di ispezione e di conservazione delle opere, devono far parte integrante del Piano di Protezione Civile operante sul territorio comunale (L. n. 225/1992 e s.m.i.);
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
16. il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1486/1914 e l.r. n. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, ai fini del recupero dell'eventuale fauna ittica, il soggetto autorizzato è tenuto a contattare il Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino;
21. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
22. ai sensi della l.r. n. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Adriano BELLONE)